

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

19^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 1987

Presidenza del presidente SPADOLINI,
indi del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	* BOATO (<i>Fed. Eur. Ecol.</i>)	Pag. 4
PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE		TARAMELLI (<i>PCI</i>)	5
Convocazione	3	«Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, recante disposizioni urgenti in favore dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpiti dalle eccezio- nali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987» (444):	
DISEGNI DI LEGGE		PRESIDENTE	6
Trasmissione dalla Camera dei deputati	3	BISSI (<i>PSDI</i>), relatore	6
Deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1^a Commissione permanente, ai sensi del- l'articolo 78, terzo comma, del Regola- mento:		* BOATO (<i>Fed. Eur. Ecol.</i>)	6, 9
«Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 381, recante misure urgen- ti per la disciplina e la decongestione del traffico urbano e per la sicurezza stradale» (443):		PAGANI (<i>PSDI</i>)	8, 10
PRESIDENTE	4	TARAMELLI (<i>PCI</i>)	8
MURMURA (<i>DC</i>), relatore	4	GOLFARI (<i>DC</i>)	10
RUSSO, sottosegretario di Stato per l'interno ...	4	* FORTE (<i>PSI</i>)	10
		SULL'ORDINE DEI LAVORI	
		PRESIDENTE	12

DISEGNI DI LEGGE**Deliberazioni sulle richieste di adozione della procedura abbreviata prevista dall'articolo 81 del Regolamento:**

«Ordinamento della professione di psicologo» (16), d'iniziativa del senatore Ossicini e di altri senatori:

PRESIDENTE	Pag. 12
SPADACCIA (<i>Fed. Eur. Ecol.</i>)	12
OSSICINI (<i>Sin. Ind.</i>)	13
BOMPIANI (<i>DC</i>)	13

«Estensione dei benefici previsti dalla legge 8 agosto 1980, n. 434, a favore di altre categorie di partigiani combattenti e degli internati militari in Germania» (28), d'iniziativa del senatore Vettori e di altri senatori:

PRESIDENTE	14
VETTORI (<i>DC</i>)	14

«Norme per il trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, degli alloggi costruiti dallo Stato in San Francesco di Vito d'Asio (Pordenone) a seguito del terremoto del 1928» (219), d'iniziativa dei senatori Beorchia e Fioret:

Approvazione di questione sospensiva:

«Conversione in legge del decreto-legge 12 agosto 1987, n. 340, recante disposizioni per assicurare il regolare svolgimento di scrutini ed esami per l'anno scolastico 1986-1987» (407):

PRESIDENTE	15
* BOMPIANI (<i>DC</i>)	15
COVATTA, <i>sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	15

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 410:

PRESIDENTE	16
MURMURA (<i>DC</i>)	16

Discussione e approvazione:

«Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1987, n. 349, recante proroga del termine previsto dall'articolo 14 della legge 1º aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza» (410) (*Relazione orale*).

MURMURA (<i>DC</i>), <i>relatore</i>	16, 22, 24
TARAMELLI (<i>PCI</i>)	17, 23
* BOATO (<i>Fed. Eur. Ecol.</i>)	19, 23
* RUSSO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>	22, 24
FILETTI (<i>MSI-DN</i>)	24

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 414:

PRESIDENTE	25
RUFFINO (<i>DC</i>)	25

Discussione:

«Nuovo termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni ed integrazioni» (414) (*Relazione orale*):

Approvazione con il seguente titolo: «Nuovo termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni ed integrazioni»

RUFFINO (<i>DC</i>), <i>relatore</i>	Pag. 26, 28
MANTICA (<i>MSI-DN</i>)	27
MALVESTIO, <i>sottosegretario di Stato per le finanze</i>	29

Approvazione di questione sospensiva:

«Delega al Governo per l'emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti» (416):

PRESIDENTE	31
PIZZOL (<i>PSI</i>)	31

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 29 SETTEMBRE 1987

32

ALLEGATO**DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione	33
Assegnazione	33
Presentazione del testo degli articoli	34

PETIZIONI

Annunzio	34
----------------	----

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Trasmissione	35
--------------------	----

GOVERNO

Trasmissione di documenti	35
---------------------------------	----

INTERROGAZIONI

Annunzio	35, 37
----------------	--------

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

VENTURI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Acone, Andò, Diana, Donato, Evangelisti, Fabris, Ferrari-Aggradi, Foa, Giugni, Kessler, Marinucci Mariani, Mezzapesa, Rigo, Riz, Salerno, Salvi, Sanna, Santini, Taviani, Varcesi, Zaccagnini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Achilli, Giolitti, Graziani, a New York, per l'apertura dei lavori dell'Assemblea dell'ONU; Giacchè, Pieralli, Vella a Oslo, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord.

Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. In seguito ai contatti avuti ieri con il Presidente della Camera, e alle relative determinazioni, il Parlamento in seduta comune è convocato per giovedì 12 novembre 1987 alle ore 10 con il seguente ordine del giorno: «Votazione per l'elezione di un componente del Consiglio superiore della magistratura» in sostituzione del compianto professor Tosi.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 1312. - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, recante norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria» (456) (Approvato dalla Camera dei deputati);

C. 1321. - «Conversione in legge del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 327, recante interventi a sostegno dei consorzi per il commercio estero costituiti

consorzi e delle società consortili di garanzia collettiva fidi» (457) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Avverto che le ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine ai disegni di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 381, recante misure urgenti per la disciplina e la decongestione del traffico urbano e per la sicurezza stradale» (443);

«Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, recante disposizioni urgenti in favore dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987» (444)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine a due disegni di legge di conversione di decreti-legge. Il primo reca: «Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 381, recante misure urgenti per la disciplina e la decongestione del traffico urbano e per la sicurezza stradale».

Ha facoltà di parlare il relatore.

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, la 1ª Commissione, accogliendo la proposta del relatore, ha questa mattina all'unanimità escluso la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 77 della Costituzione, relativamente al decreto-legge n. 381 del 19 settembre 1987. Dalla valutazione complessiva, infatti, del provvedimento, a prescindere da alcune osservazioni di merito circa la invasione di alcune sfere vere o presunte di autonomia costituzionalmente garantita, la Commissione ha ritenuto che da questo provvedimento non emergono quei requisiti e quelle esigenze di straordinaria urgenza e necessità.

Alla luce di questa deliberazione della 1ª Commissione, ripeto, assunta all'unanimità, io chiedo che l'Aula adotti una analoga deliberazione.

RUSSO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si rimette all'Aula.

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, avendo partecipato anch'io ai lavori della Commissione ed avendo del tutto correttamente il relatore Murmura riferito che vi è stato un parere unanime della Commissione, voglio dire che anche il nostro Gruppo condivide e conferma questo parere negativo sui requisiti di costituzionalità sotto il profilo dell'articolo 77 della Costituzione per questo decreto. Vorrei però dichiarare - credo che il senatore Murmura convenga con me - che questa nostra posizione non implica in nessun modo una sottovalutazione della gravità dei problemi del traffico urbano, della sicurezza stradale, e così via. Non vorrei, infatti, che il messaggio che uscirà da quest'Aula all'esterno sia che il Senato della Repubblica abbia ritenuto non gravi o non tali da richiedere un intervento adeguato questi problemi attinenti la vivibilità, il traffico delle nostre città, su cui da parte nostra, per esempio, vi sono iniziative assai più radicali di quelle proposte in questo decreto-legge.

Il motivo per cui la Commissione - come giustamente il relatore Murmura ha riferito - ha dato parere negativo è puramente e strettamente riferito all'articolo 77 della Costituzione, in rapporto al tipo di materie che oltretutto questo decreto-legge tratta.

Pertanto, confermo il nostro parere negativo, dichiarando nel contempo la gravissima importanza dei problemi del traffico urbano e della sicurezza stradale, che andranno affrontati rapidamente attraverso altro strumento legislativo sia da parte del Parlamento che dalle regioni e dagli enti locali.

TARAMELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARAMELLI. Signor Presidente, mi scuso ma sono arrivato, poichè ero in Commissione, soltanto a conclusione della relazione del senatore Murmura, il quale - se ho ben capito - ha riferito che la Commissione ha espresso all'unanimità parere negativo.

Credo che risulti dal verbale della Commissione che il nostro Gruppo non ha espresso voto contrario, ma si è astenuto per quanto concerne la sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza richiesti dalla Costituzione per questo decreto-legge. Poichè, come già è avvenuto per i precedenti decreti-legge, questo è un decreto-legge reiterato, ricordo quanto già espresso in precedenza, che i problemi per le città esistono e che i contenuti di questo decreto-legge non sono adeguati. Perciò ci siamo astenuti in Commissione, come - ripeto - avevamo fatto allora, e ribadiamo la nostra astensione qui in Aula.

MURMURA, *relatore*. L'astensione equivale a voto contrario.

TARAMELLI. L'astensione è astensione: ha un significato diverso.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente contrarie alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma della Costituzione per il disegno di legge n. 443.

Sono approvate.

Segue il disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, recante disposizioni urgenti in favore dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987».

Ha facoltà di parlare il relatore.

BISSI, relatore. Signor Presidente, onorevoli senatori, in questo decreto-legge si ravvisano in modo evidente i presupposti ed i requisiti previsti dall'articolo 77 della Costituzione per la necessità ed urgenza in quanto si tratta di norme per far fronte con i primi interventi di emergenza alle calamità del luglio-agosto 1987, che hanno colpito, oltre alla Valtellina, anche alcuni comuni della Val Formazza, della Val Brembana e della Val Camonica e di altre zone dell'Italia settentrionale.

L'urgenza di questo decreto-legge deriva anche dalla necessità di evitare soluzioni di continuità nell'azione di sostegno alle popolazioni e nel prosieguo dei lavori urgenti di ripristino idrogeologico in quanto il precedente decreto-legge 20 luglio 1987, n. 293, è decaduto, divenendo quindi inefficace.

La necessità ed urgenza di questo decreto-legge si è ulteriormente evidenziata con l'aggravarsi dei fenomeni alluvionali verificatisi in altre zone montane dell'arco alpino, che ci debbono indurre ad esprimere convinto apprezzamento all'iniziativa del Governo volta ad affrontare questa emergenza con l'emanazione di questo decreto-legge n. 384.

La discussione in 1ª Commissione è andata, sia pure con l'astensione dell'opposizione, nella direzione di considerare sussistenti i presupposti di necessità e di urgenza.

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **BOATO.** Signor Presidente, anche sulla scorta di quanto ho potuto constatare personalmente insieme a molti colleghi del Senato che fanno parte della Commissione territorio, ambiente e beni ambientali del Senato della Repubblica, durante la recente indagine conoscitiva in Valtellina, credo che non vi sia dubbio in linea generale - sono d'accordo con il relatore - che per tale decreto sussistono i requisiti previsti dall'articolo 77 della Costituzione.

Ho sollevato personalmente in Commissione e lo ribadisco in questa Aula delle obiezioni sui commi 3, 4, 5 e 6 (in particolare sui commi 3, 4 e 5) dell'articolo 1 del decreto-legge, in quanto questi riguardano l'attività del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche e degli altri gruppi scientifici di cui all'articolo 9 del decreto-legge del 26 maggio 1984. Quest'ultimo decreto istituiva questo gruppo e le disposizioni dell'articolo 9 di quel decreto-legge erano valide fino al 31 marzo del 1985. Successivamente l'attività di questo gruppo, la cui necessità non metto affatto in discussione in quanto lo ritengo importante ed utile (proprio per questo motivo contesto l'estemporaneità del modo in cui si provvede alla copertura finanziaria e alla sua attività istituzionale), è stata prorogata una prima volta fino al 31 dicembre 1985 con il decreto-legge del 3 aprile 1985; una seconda volta fino

al 30 giugno del 1986 con il decreto-legge del 30 dicembre 1985; una terza volta fino al 31 dicembre del 1986 con il decreto-legge del 30 giugno 1986 e così via. Ciò mi sembra francamente scorretto: non siamo di fronte ad un caso previsto dall'articolo 77 della Costituzione ma vi sarebbe in realtà la necessità di un provvedimento organico, sistematico e continuativo nel tempo. Ciò emerge chiaramente dal fatto che con quattro-cinque decreti-legge successivi si è di volta in volta prorogata l'attività del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche. Ritengo del tutto sbagliato, quando si è in presenza di una catastrofe, provvedere con un decreto-legge con cui si proroga l'attività di un gruppo. Infatti in uno Stato in cui i problemi della protezione civile ed ambientale, dell'assetto idrogeologico del paese vengono considerati parte integrante della politica per il territorio del Governo e delle varie amministrazioni, questo gruppo di studi, di attività e di ricerca dovrebbe avere una attività sistematica, riconosciuta con legge e con copertura finanziaria alla quale si provveda non estemporaneamente e di volta in volta.

Quindi, confermando i requisiti di necessità e di urgenza che ho constatato personalmente rispetto alle situazioni esistenti in Valtellina, mi sembra che questa parte dell'articolo 1 (i commi 3, 4, 5 e 6, in cui c'è anche una previsione di spesa che copre non solamente l'anno prossimo, ma anche il 1989-1990) sia incompatibile con la natura di un decreto-legge. In riferimento a tali punti ritengo che i requisiti di necessità e di urgenza non sussistano e non perchè il Governo non debba provvedere in tale materia: il Governo deve intervenire ma in modo più organico e sistematico e non estemporaneamente, di volta in volta, calamità per calamità.

Per questi motivi, signor Presidente, richiedo formalmente che si proceda alla votazione per parti separate in ordine ai commi 3, 4 e 5. Inoltre, dopo che il Governo si sarà dichiarato a tale proposito, mi dichiarerò favorevole o contrario; se verrà tolto il riferimento agli anni 1989-1990 mi dichiarerò favorevole: infatti, non mi sembra corretto fare un tale riferimento in un decreto-legge.

Abbiamo ampiamente discusso in Commissione (ho constatato che il relatore non ha posto tale problema per cui domando che vi sia una replica su tale punto, anche perchè all'ultima seduta della Commissione non ho potuto partecipare) se sia corretto inserire all'interno di un decreto-legge - come avviene nell'articolo 13 - una sanatoria dei rapporti sorti in base al decreto-legge precedente. Mi sembra che su tale aspetto sia stata assunta una prassi sistematica dal Senato che per altri aspetti è stata adottata anche dal Governo in altri decreti-legge che prenderemo in esame in questi giorni. L'ultimo comma dell'articolo 77 della Costituzione recita: «Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti» (l'articolo dice «le Camere»). Ritengo che sarebbe corretto che l'articolo 13 fosse trasferito all'interno dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge. Questo ridarrebbe al Parlamento il diritto-dovere di sanare gli effetti del decreto-legge decaduto, in base al terzo comma dell'articolo 77 della Costituzione, e non al Governo all'interno di un decreto-legge. Su questo punto specifico dell'articolo 13 chiederei che il relatore o il Presidente della Commissione riferissero all'Aula perchè è un tema sul quale questa mattina la 1ª Commissione permanente ha dibattuto a lungo. A me pare che sarebbe corretto riportarsi all'interno dell'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Dopo aver espresso queste riserve, dichiaro il nostro parere favorevole sul resto del provvedimento.

PAGANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANI. Onorevole Presidente, devo riferire che nell'ambito della 13ª Commissione si è sviluppata una discussione sui punti 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 1 del decreto-legge in ordine all'urgenza di reiterare e prolungare attraverso questo decreto-legge l'attività del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche. In particolare si è ritenuto opportuno che quanto meno venga riferito in modo esplicito in ordine alla attività ed ai risultati conseguiti da questo gruppo in modo che il Parlamento possa valutare l'opportunità di questa proroga.

In sede di 13ª Commissione si è però convenuto, a maggioranza, che la questione fosse degna di essere approfondita nell'ambito della discussione di merito, e si è deciso quindi – contrariamente a quanto ha fatto il senatore Boato – di non richiedere la votazione per parti separate, potendoci essere delle correlazioni che a una prima analisi possono anche essere sfuggite tra i punti citati dell'articolo 1 ed il complesso del decreto.

Pertanto il parere della 13ª Commissione, che è anche il parere del Gruppo che rappresento, è contrario alla votazione per parti separate.

TARAMELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARAMELLI. Signor Presidente, il Gruppo comunista esprime parere favorevole al riconoscimento dei presupposti di costituzionalità di questo decreto-legge; riteniamo che per un evento di questa natura il decreto sia più che giustificato.

Abbiamo comunque delle riserve. La prima riguarda il punto 6 dell'articolo 1 che mi pare abbia veramente poca attinenza con i fatti avvenuti in Valtellina: si tratta di una nuova struttura che si vuole istituire per il Centro-Nord e credo che per modificare l'ordinamento e per istituire nuove strutture si debba ricorrere ad una legge ordinaria. Anche i punti 3, 4 e 5 qui ricordati destano qualche perplessità sebbene presentino un qualche collegamento con i problemi della Valtellina e delle altre zone disastrose; proponiamo pertanto di votare per parti separate sul punto 6 dell'articolo 1, mentre per quel che riguarda gli altri punti, pur non essendo completamente tranquilli sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità, non ne chiediamo l'eliminazione dal decreto.

Esprimiamo invece una riserva molto seria sull'articolo 13, quell'articolo che sana gli atti adottati durante la vigenza del precedente decreto. Voglio ricordare che i decreti di cui ieri abbiamo esaminato i presupposti erano sette, parecchi di questi erano reiterati, e per tutti e sette il Governo, correttamente, aveva posto questa norma nello stesso articolo di conversione riconoscendo – così come detta in modo esplicito, e credo che non sia possibile interpretarlo diversamente, l'ultimo comma dell'articolo 77 – che soltanto le Camere possono sanare gli effetti insorti in conseguenza del decreto.

La prassi seguita dalla 1ª Commissione in tutta la passata legislatura, salvo qualche eccezione, è sempre stata quella di non riconoscere i presupposti di questi articoli e di riportarli poi nella legge di conversione. In Commissione (come è stato qui anche ricordato) vi è stata una lunga discussione, che si è dovuta troncata per venire in Aula. La maggioranza della Commissione ha voluto modificare questa prassi; il Gruppo comunista si è rifiutato di partecipare a quella votazione, perchè non ritiene che si tratti di una materia che si risolve a colpi di votazioni, essendo una materia estremamente delicata, di interesse costituzionale, che appunto non può essere risolta soltanto a colpi di maggioranza, quando anche la stessa 1ª Commissione nella passata legislatura aveva deciso all'unanimità (salvo un voto, quello del senatore Murmura) che non era possibile che i decreti riportassero un articolo che facesse salvi gli effetti insorti con precedenti decreti.

Quindi noi, non potendo evidentemente non partecipare al voto, perchè siamo per un voto favorevole a tutto il decreto, chiediamo, signor Presidente, un voto separato per questo articolo, rivolgendo l'invito a tutti i colleghi a non voler innovare senza gli approfondimenti necessari una prassi che era stata considerata da tutti giusta, in quanto salvaguarda le prerogative del Parlamento che è il solo titolato a sanare gli effetti insorti da un decreto. Un voto che sancisca un'inversione di una prassi corretta potrebbe veramente pregiudicare un modo corretto di legiferare.

D'altra parte il non riconoscere i presupposti credo sia anche un elemento di deterrenza per il Governo a non fare scadere i decreti e a non reiterarli, quasi come fossero atti di normale amministrazione, quando invece il decreto, se è assunto per ragioni di urgenza, deve essere convertito entro i 60 giorni. Per cui chiediamo il voto separato sul comma 6 dell'articolo 1 e un voto separato per questo articolo 13 con l'augurio che i colleghi capiscano che non si può così tranquillamente innovare una prassi che era stata nella passata legislatura, dopo lunga discussione, individuata come la più corretta: inaugurare questa legislatura in modo diverso sarebbe - secondo noi - sbagliato ed anche contro le prerogative della nostra Assemblea.

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOATO. Signor Presidente, in merito alla richiesta ora avanzata dal collega del Gruppo comunista, che avevo fatto anch'io poc'anzi, ho riflettuto meglio sull'articolo 78 del Regolamento che stiamo applicando. Confermo e condivido pienamente le obiezioni che sono state avanzate, che continuo a far mie; l'articolo 78 del Regolamento però dice che noi dobbiamo oggi dichiararci sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione. Francamente, riflettendoci meglio, l'articolo 77 della Costituzione al secondo comma fa riferimento alla straordinaria necessità ed urgenza del decreto-legge, mentre il comma a cui ho fatto riferimento, e a cui giustamente ha fatto riferimento anche il collega Taramelli, è il terzo comma dell'articolo 77.

Per questi motivi, per quanto mi riguarda, ritiro la richiesta di votare separatamente l'articolo 13, pur confermando le obiezioni che ho avanzato

(che sono le stesse fatte poc'anzi) che ripresenterò in sede di Commissione affari costituzionali ed in Aula, quando la stessa Commissione affronterà, per il parere di costituzionalità nel merito, il decreto-legge. Confermo la richiesta di votazione separata per quanto riguarda i commi 3, 4 e 5 e gli anni 1989-90 del comma 6 dell'articolo 1 del decreto.

GOLFARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOLFARI. Signor Presidente, vorrei solo dichiarare, a nome del Gruppo democristiano, l'accordo sulla conversione in legge del decreto-legge e sulle conclusioni a cui è giunta la 1ª Commissione, di cui ha riferito in Aula il relatore.

È vero, c'è qualche discussione su alcuni punti (in particolare sul punto 6 dell'articolo 1 e sull'articolo 13), ma, pur dovendosi annotare che l'argomento è un po' estraneo, la situazione in generale è tale da meritare che il Senato ne prenda atto e voti nel senso previsto dalla 1ª Commissione la conversione in legge del decreto-legge. Siamo pertanto favorevoli all'approvazione dell'articolo 13 che, secondo la nostra opinione, evita che i cittadini siano messi in una situazione di incertezza che sarebbe funesta nelle attuali condizioni della valle.

Per cui, con la riserva, ovviamente, come è stato peraltro detto dal relatore, di vedere nel merito alcune di queste questioni, sosteniamo la conversione del decreto-legge data la sua necessità ed urgenza.

PAGANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANI. Signor Presidente, riteniamo che la posizione espressa dal senatore Taramelli sia condivisibile, nel senso che è sempre stata una procedura del Senato, prevista al secondo comma dell'articolo 77, quella di impedire al Governo di introdurre nel decreto-legge la sanatoria degli effetti di un proprio precedente decreto-legge.

Volevo pertanto motivare - e ciò mi sembra interessante - l'espressione di voto favorevole, nonostante questa premessa, del mio Gruppo, affermando che, in sede di esame di merito, ci attiveremo affinché l'articolo 13 venga collocato nell'ambito dell'articolo del disegno di legge di conversione.

FORTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FORTE. A nome del Gruppo socialista desidero intervenire per sottolineare l'importanza e l'urgenza di questo decreto-legge e per sottolineare anche la nostra posizione favorevole al mantenimento dell'articolo 13, in quanto una diversa soluzione - che pur tuttavia è giuridicamente controversa - determinerebbe evidentemente nelle popolazioni colpite da queste calamità un grave sconcerto, venendo in gran parte vanificata e contraddetta

quella tempestività che si è riusciti, grazie all'azione della Regione Lombardia, a porre in essere.

Sembra, quindi, indispensabile mantenere l'articolo 13 per dare continuità all'azione che si è esplicata e, in un certo senso, anche per giustificare perchè il decreto-legge relativo ad eventi che si sono verificati in luglio e in agosto, la cui gravità era ormai ampiamente nota grazie ai *mass-media* in tutti i dettagli, sia intervenuto soltanto adesso. La giustificazione di un intervento *ex post* così dilazionato sta proprio nel fatto che esisteva un decreto-legge «tampono», che aveva già consentito di espletare non poche pratiche relative ad indennizzi e a provvedimenti di vario genere.

Pertanto dichiaro, a nome del Gruppo socialista, il giudizio favorevole sotto il profilo dell'urgenza ed anche della legislazione di emergenza in cui tale testo si inquadra.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, si procederà, come richiesto, alla votazione per parti separate, nel senso di votare le conclusioni della 1ª Commissione permanente, favorevoli alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per il terzo comma dell'articolo 1, per il quarto comma dell'articolo 1, per il quinto comma dell'articolo 1, per il sesto comma dell'articolo 1, limitatamente alle parole «1989 e 1990», poi per l'articolo 13 e infine per le restanti parti del decreto-legge.

Metto ai voti le conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente in ordine al terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge n. 384.

Sono approvate.

Metto ai voti le conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente in ordine al quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge n. 384.

Sono approvate.

Metto ai voti le conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente in ordine al quinto comma dell'articolo 1 del decreto-legge n. 384.

Sono approvate.

Metto ai voti le conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente in ordine al sesto comma dell'articolo 1 del decreto-legge n. 384, limitatamente alle parole: «1989 e 1990».

Sono approvate.

Metto ai voti le conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente in ordine all'articolo 13 del decreto-legge n. 384.

Sono approvate.

Metto ai voti le conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente in ordine alle restanti parti del decreto-legge n. 384.

Sono approvate.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca deliberazioni sulle richieste di adozione della procedura abbreviata prevista dall'articolo 81 del Regolamento per alcuni disegni di legge. Poichè non tutti i disegni di legge per cui è stata richiesta la procedura d'urgenza prevista dall'articolo 81 risultano stampati, le deliberazioni odierne saranno limitate ai disegni di legge nn. 16, 28 e 219. Le ulteriori deliberazioni relative agli altri disegni di legge saranno iscritte all'ordine del giorno, non appena pubblicati i relativi stampati.

Deliberazioni sulle richieste di adozione della procedura abbreviata prevista dall'articolo 81 del Regolamento per i disegni di legge nn. 16, 28 e 219

PRESIDENTE. Ricordo che sulle richieste di adozione della procedura abbreviata prevista dall'articolo 81 del Regolamento, l'Assemblea delibera senza discussione, per alzata di mano; sono ammesse soltanto le dichiarazioni di voto. Il primo disegno di legge è il seguente: «Ordinamento della professione di psicologo» (16), d'iniziativa del senatore Ossicini e di altri senatori.

SPADACCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPADACCIA. Mi dispiace prendere la parola contro una procedura di urgenza per un disegno di legge presentato da numerosi colleghi, un disegno di legge che è stato in precedenza più volte presentato, discusso e che poi si è arenato, senza mai giungere all'approvazione definitiva, nelle legislature precedenti nell'altro ramo del Parlamento.

Vorrei che si riflettesse su un elemento: forse il problema della approvazione di questo disegno di legge, che riguarda l'ordinamento della professione di psicologo e l'istituzione dell'albo degli psicologi, non è tanto questione di procedura d'urgenza, quanto questione di sostanza, di merito, politica; e le questioni politiche sono due. La prima, che mi vede abbastanza anche se non del tutto schierato dalla parte degli psicologi, riguarda il conflitto di interessi fra la professione medica e la professione di psicologo. L'altra (e sono stato in passato avversario tenace di questo progetto di legge) riguarda il tentativo di regolamentare e statizzare in qualche misura, sia pure in forma corporativa e lottizzata, la psicoanalisi e le altre psicoterapie analitiche.

Ritengo che il problema sia in questi due nodi politici.

Per quanto riguarda quello che mi sta più a cuore, la formulazione che ho più attaccato, quella che pretendeva di regolamentare insieme alle altre psicoterapie, anche quelle analitiche, è formalmente scomparsa dal testo ora presentato.

Io non ritengo però che il problema sia stato davvero risolto perchè vi è, ad esempio, una norma che dice: «non è consentito l'esercizio dell'attività

professionale in campi della psicologia diversi dalla psicoterapia a chi non è in possesso della laurea in psicologia», e mi pare difficile dire, quale che sia la definizione che si voglia dare alle diverse scuole di psicanalisi, che non si tratti di attività esercitate «in campi della psicologia».

In ogni caso, io non voglio entrare nel merito del provvedimento; dico che il problema più che di urgenza è di chiarimento politico e di approfondimento e che se probabilmente teniamo conto delle ragioni che hanno suscitato le resistenze e creiamo le premesse per il loro superamento, arriveremo alla soluzione del problema, altrimenti finiremo, procedura di urgenza o meno, per impantanarci nella stessa situazione legislativa che abbiamo conosciuto nelle legislature precedenti.

Io non chiederò la parola su un altro progetto di legge - che credo sia stato rinviato - quello sui trapianti, ma ritengo che su tale questione, che è una questione ugualmente delicata, valga lo stesso tipo di preoccupazione.

Questo è il motivo del mio voto contrario; non vi è quindi alcuna ostilità nei confronti dell'esame anche urgente e rapido di questo disegno di legge. Ho voluto però esprimere quelle preoccupazioni che hanno motivato il mio intervento e che sono alla base del mio voto contrario in questa circostanza.

OSSICINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OSSICINI. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per dire che se vi è un disegno di legge che ha diritto alla procedura d'urgenza è certamente quello in oggetto perchè la proposta della istituzione di un ordinamento della professione dello psicologo, pur avendo da circa venti anni avuto varie volte approvazioni nell'ambito parlamentare, per ragioni di forza maggiore non è mai riuscita ad andare in porto.

I colleghi sanno che questo disegno di legge è in ottemperanza di un preciso obbligo costituzionale perchè in Italia non è possibile esercitare professioni senza essere iscritti in un ordine: invece da decenni esiste la professione dello psicologo ma l'ordine non c'è.

Quanto alle remore che hanno ritardato l'approvazione di questo disegno di legge, è noto che esse sono state sostanzialmente di carattere corporativo, fuori e dentro l'ambito psicologico, ma non possono certo ormai più frapporsi all'approvazione di una legge che sana una grave situazione sul piano giuridico, morale e costituzionale.

BOMPIANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOMPIANI. Signor Presidente, mi associo alle valutazioni del senatore Ossicini nel senso che qui si deve decidere se concedere quel «canale privilegiato» che spetta ad un disegno di legge che ha avuto la sorte di veder esaurito il proprio esame non in tutti e due i rami del Parlamento, ma soltanto in uno di essi. Non si tratta dunque di entrare nel merito - poichè certamente il merito verrà riconsiderato - bensì solo di facilitare l'esame del disegno di legge in oggetto, anticipandone l'iscrizione all'ordine del giorno

delle Commissioni. Per tale motivo, quindi, sono favorevole all'adozione di questa procedura.

PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta di adozione della procedura abbreviata per il disegno di legge n. 16.

È approvata.

Segue il disegno di legge: «Estensione dei benefici previsti dalla legge 8 agosto 1980, n. 434, a favore di altre categorie di partigiani combattenti e degli internati militari in Germania» (28), d'iniziativa del senatore Vettori e di altri senatori.

VETTORI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VETTORI. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole a questa richiesta di cui ho l'onore di essere il primo firmatario, avendo peraltro ottenuto la disponibilità e la comprensione di autorevoli colleghi per questa iniziativa che ci permette di seguire un canale privilegiato.

Per sostenere in nome dei colleghi tale richiesta, credo utili alcuni brevi chiarimenti. Alla Commissione difesa del Senato è già stato assegnato un disegno di legge, il n. 27, di uguale titolo con richiamo a precedenti iniziative parlamenti della IX legislatura. In verità la questione è in essere sin dall'VIII legislatura. Il disegno di legge n. 28 ha un titolo identico, ma un contenuto leggermente diverso dal n. 27, in quanto è costituito non dal testo della lodevole iniziativa Buffoni, Bozzello Verole ed altri, della IX legislatura, ma dal testo approvato il 6 maggio 1986 dal Senato e frutto di precisazioni, emendamenti, chiarimenti interpretativi in Aula oltrechè di un quasi unanime consenso politico: è il cosiddetto messaggio, parola per parola, virgola per virgola, inviato all'altra Camera e divenuto Atto Camera 3755 della IX legislatura.

Non penso che sia da rivedere quanto accuratamente valutato, sostenuto ed approvato appena un anno fa ed arrestatosi la mattina del 3 marzo di quest'anno sulla soglia delle sede legislativa della Commissione difesa della Camera dei deputati. Il Regolamento, la inesistenza di contrasti in materia, l'opportunità, giustificano a mio giudizio la procedura abbreviata che dovrebbe svolgersi nella sede deliberante della Commissione difesa del Senato, in quanto durante la precedente, recente e citata deliberazione dell'Aula si sono avuti alcuni chiarimenti che tranquillizzano tutti sull'assenza di risvolti sconvolgenti, soprattutto di carattere finanziario.

Quanto all'urgenza, già si pensava - e sta scritto nella relazione - che il provvedimento venisse varato ancora «nell'eco delle celebrazioni del quarantesimo anniversario della nascita della nuova Italia, cui hanno certo contribuito anche i destinatari del sia pur tardivo riconoscimento». Il beneficio di cui si parla viene proposto a titolo onorifico e a domanda. Quindi per quanto riguarda il canale privilegiato per il disegno di legge in esame (o in Aula o nella sede deliberante della Commissione), confermo il voto totalmente favorevole proprio in presenza delle relazioni e degli atti parlamentari di appena un anno fa.

PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta di adozione della procedura abbreviata per il disegno di legge n. 28.

È approvata.

Segue il disegno di legge: «Norme per il trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, degli alloggi costruiti dallo Stato in San Francesco di Vito d'Asio (Pordenone) a seguito del terremoto del 1928» (219), di iniziativa dei senatori Beorchia e Fioret.

Metto ai voti la richiesta di adozione della procedura abbreviata per il predetto disegno di legge.

È approvata.

Approvazione di questione sospensiva per il disegno di legge n. 407

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 12 agosto 1987, n. 340, recante disposizioni per assicurare il regolare svolgimento di scrutini ed esami per l'anno scolastico 1986-87» (407).

BOMPIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOMPIANI. Signor Presidente, ieri sera prima d'iniziare l'esame di merito nella 7^a Commissione, il Governo, rappresentato dal sottosegretario Brocca, ha dichiarato di rinunciare all'esame del provvedimento poichè ritiene opportuno presentare nel più breve tempo possibile un apposito disegno di legge che riconsideri la materia. Pertanto noi abbiamo preso atto delle dichiarazioni del Governo e trasmettiamo all'Assemblea gli intendimenti del Governo stesso. Avanzo quindi una proposta di sospensiva per il rinvio in Commissione del disegno di legge.

BOATO. È meglio che gli intendimenti li trasmetta il Governo.

COVATTA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVATTA, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor presidente, intervengo per confermare l'intenzione del Governo di non procedere alla conversione di questo decreto.

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione sospensiva per il rinvio in Commissione del disegno di legge n. 407, avanzata dal senatore Bompiani.

È approvata.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 410

MURMURA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURMURA. A nome della 1ª Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 410, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1987, n. 349, recante proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1º aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza».

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Murmura si intende accolta.

Discussione e approvazione del disegno di legge

«Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1987, n. 349, recante proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1º aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza» (410) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1987, n. 349, recante proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1º aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza», per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha la facoltà di parlare il relatore.

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, già ieri sera, sui presupposti di costituzionalità del provvedimento, si è svolto un dibattito che ha avuto come oggetto in buona parte anche il suo stesso contenuto, secondo la prassi invalsa di spostare il tiro dai presupposti di costituzionalità al contenuto del singolo provvedimento, forse anche per trarre dall'argomentazione sulla normativa elementi a favore o elementi contrari al disegno di legge.

Questo pone il relatore e credo anche coloro che interverranno nella non piacevole e non lusinghiera situazione di dover ripetere cose già dette, tesi già sostenute, proposte già formulate. E dico questo per chiedere scusa a lei, signor Presidente, all'Aula, ai colleghi di questa reiterazione, in parte frutto del Regolamento, su cui forse una riflessione concreta e risolutiva dovrebbe anche formare oggetto dei lavori del Senato.

Questo provvedimento si riporta al terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione, nel quale è espressamente detto che per gli appartenenti alla polizia, per i magistrati, per i militari, per i diplomatici, la legge può disciplinare l'iscrizione ai partiti politici.

Relativamente agli appartenenti alla Polizia di Stato, la legge di riforma (n. 121 del 1981) fissò il termine di un anno entro il quale tale disciplina

avrebbe dovuto essere data. Tale termine, non rispettato, fu successivamente prorogato, e così è stato fatto di volta in volta, attraverso decreti-legge, leggi di conversione, emendamenti presentati in altri provvedimenti che avevano come contenuto la fissazione di un nuovo termine, scaduto l'ultimo dei quali, in periodo quasi elettorale, il Governo è stato costretto a provvedere attraverso decreti-legge (anche perchè il Parlamento aveva cominciato in passato a soffermare la propria attenzione su un disegno di legge in materia). Quindi il rispetto della volontà del Parlamento, che non è per una liberalizzazione *tout court*, ha comportato l'adozione di questo provvedimento e con la sua reiterazione questo decreto-legge del 27 agosto 1987, n. 349.

Lo sforzo del legislatore deve essere certamente rivolto alla disciplina più complessiva della materia, che tenga conto - come si è detto questa mattina in Commissione - della problematica generale per tutte le categorie di funzionari, di dipendenti dello Stato cui si rivolge l'articolo 98 della Costituzione, ma che nello stesso tempo - come è stato opportunamente rilevato dal presidente Elia - non venga a porre in condizioni di disparità di trattamento tutti gli appartenenti alle forze di polizia, che non sono soltanto quelli della Polizia di Stato ma anche Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo forestale dello Stato, secondo l'equiparazione stabilita dall'articolo 14 della legge n. 121 del 1981. Occorre però tenere conto della particolarità del servizio, dell'esigenza di non realizzare discriminazioni in un senso o nell'altro considerando che l'attività politica non si può limitare alla iscrizione - dato formale - al partito politico, ma investe una serie di altri atti, comportamenti, manifestazioni.

Ritengo che il Governo e il Parlamento, nella loro autonomia ma nel loro impegno collaborativo, dovranno entro questo nuovo termine e prima della sua scadenza dare una disciplina a questa materia.

BOATO. Se non lo farà, nei confronti del prossimo decreto-legge si dichiarerà contrario?

MURMURA, *relatore*. Non posso anticipare il futuro. Credo che questa ipotesi non si verificherà. Affinchè ciò non si verifichi mi permetto di chiedere al collega, senatore Boato, anche la sua partecipazione allo sforzo elaborativo della nuova disciplina.

Ci auguriamo e ci proponiamo di portare a compimento in questo anno tale disciplina, che tenga conto di queste situazioni, che eviti discriminazioni e che realizzi quello che è l'impegno delle forze politiche, della cultura giuridica e di chi ha il senso dello Stato, affinchè tutto ciò vada a beneficio della collettività e della imparzialità delle istituzioni.

Con queste dichiarazioni e con queste caratteristiche chiedo all'Aula un voto favorevole sul disegno di legge e sul decreto-legge così come ci è stato presentato. In tale mia dichiarazione è implicito l'anticipato parere negativo sull'emendamento proposto dal senatore Boato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Taramelli. Ne ha facoltà.

TARAMELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo argomento è stato già oggetto di ripetute discussioni in questa Aula e sono state molte le

parole dette contro le proroghe che ripetutamente sono state richieste. Tuttavia, credo che dobbiamo avere ben presente il punto di partenza, non quello costituzionale che è ben più lontano, ma quello che riguarda l'articolo 114 della legge n. 121 del 1981. Quell'articolo - come è stato in altre occasioni ricordato - è stato introdotto con molta sofferenza e con carattere del tutto transitorio, tanto che la norma dell'articolo 114 stabilisce che finchè non intervenga una disciplina generale in attuazione del terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione e comunque non oltre un anno, non si possono iscrivere ai partiti gli addetti alla polizia di Stato. Quando saremo alla conclusione di vigenza di questo decreto-legge - se verrà convertito in legge - quel famoso «non oltre o comunque non oltre un anno» avrà avuto come durata sette anni. Questa norma era stata considerata da tutti e doveva essere sicuramente transitoria, in quanto vi era la consapevolezza da parte del legislatore che con quell'articolo si creava una disparità di trattamento tra i soggetti indicati nel terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione. Devo aggiungere che di fatto tale discriminazione avviene nei confronti di una sola categoria di cittadini in quanto l'articolo 98 - come ha ricordato anche il relatore - riguarda i magistrati, i militari di servizio, i funzionari dirigenti della polizia e i rappresentanti diplomatici. Pertanto si è di fatto realizzata una discriminazione colpendo soltanto una categoria tra quelle che possono essere sottoposte ad una limitazione: il terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione può affievolire i diritti per queste categorie, ma si limita a prevedere la possibilità di limitazioni, non obbliga a porle. Di fatto esiste soltanto questo divieto, e credo che non possiamo prescindere dall'insieme e dallo spirito della Carta costituzionale che privilegia ed esalta tutti gli elementi che devono garantire il diritto all'uguaglianza (mi riferisco in particolare al primo comma dell'articolo 3).

Credo, inoltre, che non si possa prescindere dal diritto, sancito dall'articolo 49 della Costituzione per tutti i cittadini, di iscriversi ai partiti politici, nonchè dal valore e dalla rilevanza del ruolo dei partiti ai fini del concorso e della determinazione della politica nazionale. Una delle argomentazioni usate nel passato e in parte anche in questa fase sostiene che vietando l'iscrizione ai partiti si garantisce meglio l'imparzialità dei soggetti, la trasparenza dei loro comportamenti, ottenendo quindi una migliore garanzia per la vita democratica e le istituzioni. Credo che l'iscrizione ad un partito non provochi proprio nulla che possa in qualche modo introdurre elementi di parzialità nel comportamento; semmai - ma in questo campo le carte non sono state ancora del tutto scoperte - elementi di devianza sono stati provocati da altre iscrizioni, da logge o associazioni che sicuramente non avevano finalità democratiche o di tutela della nostra democrazia. A quelle logge appartenevano uomini della polizia ai ranghi più alti, dell'esercito, qualche magistrato e qualche elemento del corpo diplomatico. Da quelle logge e non certo dai partiti può venire un pericolo per l'imparzialità dei comportamenti.

Anche questa mattina in Commissione si è discusso se più che per l'iscrizione ai partiti, non vi sia l'urgenza di dettare per queste categorie norme per certi comportamenti nella vita politica. Riteniamo in generale che non sia necessario nessun divieto, tuttavia non ci siamo mai rifiutati di esaminare con estrema attenzione quanto prescritto dalla Carta costituzionale. La realtà però è che il Governo, che ha voluto che si introducesse quel famoso articolo 114, aveva il dovere, data anche la delicatezza della materia,

di provvedere entro quel famoso anno presentando un disegno di legge; in ogni caso vi era un disegno di legge di iniziativa parlamentare presentato nell'altro ramo del Parlamento dall'onorevole Mammi, ed anche quel disegno di legge si è fermato non certamente per colpa delle opposizioni - come risulta anche dagli atti - ma per dissidi all'interno della stessa maggioranza. Il risultato è che si pensa di poter chiedere al Parlamento un'ulteriore proroga con l'impegno, (non so con quale credibilità) che di qui al giugno dell'anno venturo si risolverà questo problema.

Non crediamo - visto che sono stati disattesi tutti gli impegni assunti in questi anni - a questo ulteriore impegno, ma riteniamo che sia invece necessario porre fine a questa situazione di discriminazione di fatto che è in atto verso una categoria, prima negando il riconoscimento dei presupposti di costituzionalità e ora con il voto contrario al decreto sottoposto alla nostra approvazione. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Boato. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, cercherò di essere sintetico su questo argomento, che è però di notevole rilevanza. Debbo dire al relatore Murmura, che pure ha fatto una relazione molto problematica e molto aperta (compreso l'invito finale a collaborare - che accetto - all'ipotesi di regolamentazione per tutte le quattro categorie previste dal terzo comma dell'articolo 98), che questo è un decreto-legge inaccettabile, che va respinto sia sotto il profilo della costituzionalità per quanto riguarda l'articolo 77, sia sotto il profilo della costituzionalità, per quanto riguarda il rapporto tra l'articolo 98, l'articolo 49 e l'articolo 3 della Costituzione, sia dal punto di vista della sua efficacia politico-amministrativa.

Per questo motivo in qualche modo in questi giorni i colleghi che sono intervenuti sulla materia si sono un po' rincorsi e hanno intrecciato le problematiche su cui si sono soffermati. Io non voglio insistere molto, però alcuni capisaldi da questo punto di vista vanno ricordati.

L'articolo 49 della Costituzione dice: «Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale». Come i colleghi sanno, è l'unico articolo della Costituzione che parla dei partiti politici. Confrontiamo da una parte questo articolo della Costituzione e dall'altra il peso e a volte lo strapotere che obiettivamente i partiti politici hanno nella vita pubblica e ci accorgiamo quanto ci sia di incongruente nel ruolo dei partiti nella vita politica attuale; cosa che anche molti di voi iscritti ai partiti riconoscono e a volte ne soffrono. Ve lo dice una persona (l'ho già detto altre volte e lo ripeto) che fa vita politica da 25 anni, senza aver mai avuto in tasca una tessera di partito, ma che rispetta chi fa vita politica essendo iscritto ad un partito. Ebbene, invece di ridimensionare la prevaricazione eccessiva del ruolo dei partiti sulle strutture dello Stato, si impedisce a dei cittadini che portano la divisa, non più militare, della Polizia di Stato (tra l'altro anche a funzionari) di iscriversi ai partiti politici.

Questa è l'incongruenza di fondo di questo provvedimento, tanto più che il terzo comma dell'articolo 98 (come abbiamo ripetuto fino alla nausea e quindi lo richiamo rapidissimamente) prevede la possibilità (e giustamente il senatore Mazzola questa mattina in Commissione distingueva tra il vietare ed il limitare e problematizzava questa espressione, secondo me ponendo

problemi reali, che io stesso richiamo qui in Aula) di stabilire limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti politici per magistrati, generali (come il senatore Cappuzzo), militari di carriera in servizio attivo (ovviamente lei, senatore, Cappuzzo, non è più in servizio attivo), funzionari e agenti di polizia, rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

Perchè mi sono rivolto gentilmente e rispettosamente al senatore Cappuzzo? Perchè lui, generale di Corpo d'armata con incarichi speciali (credo sia questo il grado che egli aveva al momento in cui ha lasciato il servizio), è oggi senatore della Democrazia cristiana in quest'Aula e così il senatore generale Poli. Mi sembra che ci siano anche in quest'Aula dei magistrati in qualità di membri di questo ramo del Parlamento e molti altri sono membri dell'altro ramo. Abbiamo un ministro della Repubblica, il ministro Ruggiero, che se non sbaglio è un diplomatico e appunto oggi è un Ministro della Repubblica non parlamentare. Nell'altro ramo del Parlamento - cito a memoria - c'è l'ormai *ex* colonnello della Polizia di Stato, Forleo, che fa parte - se non sbaglio - del Gruppo comunista. Allora perchè questa ipocrisia istituzionale, quando nello stesso Parlamento abbiamo militari di carriera (non più in servizio attivo in questo momento) magistrati, addirittura un *ex* ufficiale della Polizia di Stato? Abbiamo avuto un *ex* ufficiale dei carabinieri - se non ricordo male - nell'altro ramo del Parlamento; per non parlare di quelli arrivati per altre vie e con altre caratteristiche (ricordo Miceli, De Lorenzo, eccetera).

Ma non parlo di questi, parlo di quelli che sono arrivati, da un punto di vista di correttezza costituzionale e politica, senza rinnegare la loro appartenenza ai vari corpi dello Stato che ho citato poc'anzi.

La legge del 1981 prevedeva un caso veramente straordinario di limitazione per un anno ai soli appartenenti alla Polizia di Stato di questa facoltà di iscriversi ai partiti politici.

Non è pensabile che si sostenga la correttezza di un decreto-legge, che è l'ennesimo, che di anno in anno proroga questo divieto limitatissimo stabilito dal Parlamento nella VIII legislatura, quando ha varato la legge n. 121 del 1981, concernente la riforma della polizia.

Senatore Murmura, lei ha fatto - ripeto - una relazione problematica, non ha fatto dichiarazioni stentoree e ha riaperto la discussione sulla necessità di superare questa fase, ma non è obiettivamente e serenamente pensabile - dal mio punto di vista, ma lo sottopongo anche al vostro - che questo sia un decreto-legge accettabile. Non intendo fare dichiarazioni demagogiche o polemiche: è semplicemente sbagliato limitare questo diritto soltanto agli appartenenti alla Polizia di Stato (cosa che si può eventualmente fare) anno per anno, con questa continua proroga che oltretutto è poco corretta considerando il loro rapporto con l'istituzione statale. Essi ricevono, infatti, questo divieto da un Parlamento formato per il 90 per cento circa da persone che sono per lo più iscritte a partiti politici, come se ciò fosse pericoloso per la vita costituzionale e politica del nostro paese.

Ma quale concezione avete, colleghi che fate parte dei partiti politici, della vostra attività politica se avete paura che questa categoria dello Stato possa iscriversi ai partiti? Abbiamo avuto - è stato ricordato poco fa e l'ho ricordato anch'io - per anni e anni, purtroppo, fior di generali, di magistrati, di politici, di poliziotti, di carabinieri, di funzionari iscritti alla loggia eversiva P2 ed è successo quello che è successo.

Perchè noi Parlamento mandiamo questo messaggio al resto del paese e, in particolare, agli appartenenti della Polizia di Stato?

Detto questo, mi pare francamente, relatore Murmura, che bisognerebbe prendere atto che c'è - non da parte sua, lei è un membro del Parlamento, non del Governo e rivendica anche una possibilità di iniziativa parlamentare - un'ulteriore ipocrisia da parte del Governo, ipocrisia istituzionale non morale.

Nel testo della relazione di questo disegno di legge di conversione è scritto una prima volta: «in attesa di una disciplina generale attuativa dell'articolo 98»; è scritto una seconda volta: «in assenza della auspicata regolamentazione organica della materia»; è scritto una terza volta (tutto questo in poche righe): «resta sempre auspicabile la soluzione globale del problema».

Ma come, il Governo ripete per tre volte che si è in attesa di questo, che si auspica questo, che è auspicabile questo e non ha mai dal 1981 ad oggi presentato uno straccio di disegno di legge per regolamentare questa materia?

Ma è serio che il Governo scriva: «in attesa; è auspicabile; auspicheremo; vogliamo; desideriamo ...» e l'unico testo legislativo cui fa riferimento è quello del deputato - non del Ministro - Mammì, che con altri deputati ha presentato una proposta di legge, legittima da parte sua, ma come deputato e non come ministro sulla materia?

RUFFINO. Il Governo la starà studiando.

BOATO. Non è serio tutto questo: è una forma di deresponsabilizzazione e di ipocrisia istituzionale che non fa onore al Governo e che nel momento in cui l'accettiamo passivamente - io non l'accetto, il mio Gruppo non l'accetta - non fa onore francamente neanche a quella parte del Parlamento che accetta che il Governo non dica la verità, perchè se il Governo auspica qualcosa ha lo strumento legislativo (non il decreto-legge, fra l'altro) per tradurla in essere.

Questo è il motivo per cui io ho anche presentato un emendamento soppressivo del primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione. Dico solo del primo comma perchè correttamente, pur non condividendo questo divieto e le proroghe che ha subito, debbo accettare - ed accetto pubblicamente - che, laddove noi negassimo la conversione di questo decreto-legge, resterebbero validi gli altri provvedimenti adottati in base ai decreti-legge precedenti, ai quali fa riferimento. Erano comunque leggi dello Stato e, come previsto dall'ultimo comma dello articolo 77 della Costituzione, è giusto che il Parlamento regolamenti le loro conseguenze.

Personalmente riterrei di accettare dunque il secondo comma dell'articolo 1 del disegno di legge, mentre propongo la soppressione del primo comma, perchè ciò non provocherebbe alcuna catastrofe politica o amministrativa. Forse, onorevole relatore, la caduta di questo decreto-legge indurrebbe finalmente, non i parlamentari che lo possono fare, come ella ha ricordato, ma il Governo, ad assumere una iniziativa in tale materia, quale che essa sia. Personalmente non avrei alcuna obiezione a prendere in considerazione non i divieti, ma le limitazioni che il senatore Mazzola, legittimamente e correttamente, stamattina in Commissione aveva ipotizzato. Ma anche lui dovrebbe tradurle in iniziativa legislativa.

Credo che il migliore stimolo al Governo ad assolvere a quell'auspicio che ripetutamente fa (ma al quale non ha mai fornito una propria risposta istituzionale) sia di non convertire in legge tale decreto. Non succedrebbe assolutamente nulla, e forse, nel giro di qualche mese, esamineremmo un disegno di legge organico sulla materia del terzo comma dello articolo 98. Per tali motivi voteremo contro.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

MURMURA, *relatore*. Non credo di avere molte cose da aggiungere a quelle già dette in sede di illustrazione del provvedimento che, a mio avviso, merita l'approvazione da parte del Senato perchè il tempo di un anno (anzi meno di un anno, ormai) dovrà essere dedicato allo studio ed alla normazione di queste limitazioni al diritto non solo di iscriversi ai partiti politici, ma anche di svolgere, in senso lato, attività politica.

Sono queste le considerazioni da me ripetutamente illustrate tra ieri e oggi, che credo potranno ottenere il consenso del Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* RUSSO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio il relatore per il modo con cui ha presentato questo provvedimento ed anche per la problematica che ha voluto evidenziare.

Non siamo in una linea di intransigenza, cioè di difesa assoluta, non siamo per una parzialità del provvedimento. In questo senso, tutte le osservazioni che sono state avanzate, per pervenire ad una eguaglianza per quanto riguarda i soggetti presenti nell'articolo 98 della Costituzione, trovano pienamente disponibile il Governo. Trattandosi di una materia costituzionale, siamo stati molto sensibili ed attenti a quelle che erano le preoccupazioni non solo del Parlamento, e le riflessioni al riguardo. In tal senso, già nella passata legislatura, il Governo si è attivato proprio per arrivare ad una normativa che tenesse presente tutte le categorie interessate all'articolo della Costituzione. Non solo ci siamo attivati in tale senso, ma anche da parte del Consiglio dei ministri è giunta una indicazione al riguardo.

Ritengo pertanto che senza difficoltà eccessive si possa procedere, nel corso della legislatura, ad un provvedimento che tolga tale temporaneità e, nello stesso tempo, tale parzialità al provvedimento al nostro esame, anche se, già nella passata legislatura, è stato proprio un parere espresso dal Consiglio superiore della magistratura, che in qualche modo ha ritardato il pervenire ad un provvedimento organico, quando quel parere invitava a disciplinare, limitatamente ai magistrati la materia al momento della riforma dell'ordinamento giudiziario. È questa una delle difficoltà in cui si è trovato il Governo nel definire un limite generale e globale del problema.

In questo senso, non avendo riscontrato effetti negativi da questa disposizione di legge, varata in occasione della riforma della pubblica sicurezza, noi riteniamo che la sua prosecuzione, anche temporanea e che rappresenta comunque un incentivo - da qui l'auspicio del Governo a provvedere organicamente alla materia - possa essere il minimo che chiediamo all'Assemblea.

Pertanto, sulla base di queste motivazioni, inviterei l'Assemblea a votare favorevolmente nei confronti del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 agosto 1987, n. 349, recante proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 aprile 1987, n. 153, e 27 giugno 1987, n. 241.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Avverto che l'emendamento si intende riferito al testo del disegno di legge di conversione. Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge è il seguente:

Articolo 1.

1. Il termine di cui all'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prorogato da ultimo dall'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 1986, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 1986, n. 284, è ulteriormente differito di un anno.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Sull'articolo 1 del disegno di legge è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il comma 1.

1.1

BOATO

Invito il presentatore ad illustrarlo.

BOATO. Signor Presidente, ritengo che l'emendamento si illustri da sè.

TARAMELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARAMELLI. Signor Presidente, vorrei solo dire che noi non voteremo questo emendamento in quanto il nostro voto contrario si riferisce all'insieme dell'articolo e pertanto questo emendamento, riguardante solo la soppressione del primo comma dell'articolo 1, mi sembra insufficiente.

Vorrei soltanto aggiungere, signor Presidente, che se eravamo convinti prima che era giusto votare contro questo decreto-legge, le argomentazioni del Sottosegretario non hanno fatto altro che rafforzare la nostra convinzione. Egli, infatti, ha citato il parere del Consiglio superiore della magistratura laddove dice «in attesa che si pervenga alla riforma dell'ordinamento giudiziario». Ma questo vuol dire forse che tra 10 anni saremo chiamati ad eliminare questa ingiustizia? Mi pare proprio che le incertezze del Governo siano un motivo in più per votare contro questo decreto.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MURMURA, *relatore*. Il mio parere è contrario.

RUSSO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo ribadisce il proprio parere sfavorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Boato.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione finale.

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, la nostra Costituzione, che è stata fondata dai partiti e che certamente privilegia i partiti, prevede e tutela il diritto di tutti i cittadini di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Tuttavia, il costituente ha avvertito l'esigenza di apportare limitazioni a tale principio di carattere generale, tant'è che all'articolo 98 della Carta fondamentale il legislatore viene facultato a stabilire limitazioni al diritto di iscrizione ai partiti per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

Il Parlamento sino ad oggi non ha disciplinato organicamente la materia concernente le predette limitazioni e in sede del nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza ha ritenuto di adottare un provvedimento provvisorio, previsto dall'articolo 114 della legge n. 121 del 1981, per il quale, per il tempo non superiore ad un anno dall'entrata in vigore della dianzi citata legge, è stata inibita agli appartenenti alle forze di

polizia, indicate all'articolo 16 della stessa legge, l'iscrizione ai partiti politici. Il divieto prudenzialmente sancito *ad tempus* è stato dilatato di anno in anno sino ad oggi, considerato che la regolamentazione organica della materia tuttora non esiste e, a tutto concedere, si vuole ritenere *in fieri*.

Poichè è sicuramente inderogabile ed indispensabile assicurare a tutti i cittadini, preminentemente nell'interesse dello Stato, l'imparzialità assoluta del personale delle forze dell'ordine che comprendono la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato, è necessario, in mancanza dell'auspicata disciplina organica, mantenere l'inibizione dell'iscrizione e, ricorrendo nel nostro caso i presupposti della straordinaria necessità ed urgenza, non può non prestarsi acquiescenza con lo strumento della conversione al decreto-legge che, reiterando due altri decreti-legge resi in precedenza durante il corrente anno e non convertiti in legge nei termini costituzionali, proroga ulteriormente per un altro anno il divieto di iscrizione dianzi richiamato.

Ragioni di opportunità e di cautela vorrebbero invero che la proroga fosse stabilita per più lungo termine, considerato che non è presumibile nè prevedibile che la legge organica in *subiecta materia* sopravvenga in tempi brevi. Tuttavia, nell'attesa che una normativa generale attuativa dell'articolo 98, terzo comma, della Costituzione possa essere congruamente enucleata e celermente definita, comprendendo anche tutte le altre categorie contemplate nella citata disposizione costituzionale e quindi anche magistrati, militari di carriera in servizio attivo e rappresentanti diplomatici e consolari all'estero, il Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, pur assai scettico sull'eventualità di un accelerato lieto evento, dichiara, mio tramite, di aderire alla conversione del decreto-legge in votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

È approvato.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 414

RUFFINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUFFINO. A nome della 6ª Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 414, recante: «Nuovo termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni».

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Ruffino si intende accolta.

Discussione del disegno di legge:

«Nuovo termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni ed integrazioni» (414) (Relazione orale)

Approvazione con il seguente titolo: «Nuovo termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni e integrazioni»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Nuovo termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni», per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

RUFFINO, *relatore*. Onorevole Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, il Parlamento aveva delegato il Governo all'emanazione dei testi unici dei principali tributi. La delega è venuta a scadere il 31 dicembre 1986; per la verità il Governo, con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ha provveduto alla emanazione del testo unico della legge di registro e, successivamente, con decreto sempre del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ha provveduto all'approvazione del testo unico delle imposte sui redditi. Rimangono ancora da approvare, data anche la particolare complessità dei provvedimenti, altri testi unici relativi all'IVA, all'accertamento, alla riscossione ed all'esenzione delle imposte, alle imposte di successione, eccetera. Risulta anche, per dichiarazione del rappresentante del Governo, che i lavori sono ormai in fase avanzata e che una proroga del termine per la emanazione dei testi unici al 31 dicembre 1988 possa essere sufficiente per consentire al Governo l'emanazione integrale degli stessi.

Debbo ricordare ai colleghi che già nella passata legislatura, con un disegno di legge presentato nel gennaio 1987, era stata richiesta la proroga al 31 dicembre 1987, ma l'anticipata fine della legislatura ha impedito l'esame di questo provvedimento.

Il disegno di legge ha trovato sostanziali convergenze in sede di Commissione. Per la verità, devo riferire che la Commissione finanze e tesoro ha apportato due modifiche al provvedimento: una al primo comma dell'articolo 1, laddove si precisa che la proroga vale per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni ed integrazioni; l'altra modifica, rispetto al testo del Governo, riguarda il quinto comma dell'articolo 1, in cui abbiamo voluto richiamare la sussistenza in vita della Commissione consultiva parlamentare, che dovrà esprimere il proprio parere sui testi unici.

La Commissione, come ho già detto, ha esaminato il provvedimento, licenziandolo questa mattina e autorizzando nel contempo il relatore alla relazione orale.

Per completezza, vorrei ricordare anche i pareri espressi dalla Commissione affari costituzionali e dalla Commissione bilancio su questo testo. La 1ª Commissione permanente ha espresso parere favorevole, mentre la Commissione bilancio ha fatto due osservazioni: sinteticamente, la prima è relativa alla inopportunità di utilizzare in modo diverso l'accantonamento di un fondo globale (ricordo che il testo propone l'utilizzazione di 350 milioni, traendoli dalla voce «Istituzione di servizi contabili presso le Intendenze di finanza»); la seconda osservazione riguarda l'impegno del Governo ad evitare l'espansione della spesa pubblica, inserendo nel bilancio del 1988 la spesa globale per l'istituzione di questi servizi, diminuita dei 350 milioni stanziati per l'attuazione di tale norma.

Credo di aver interpretato correttamente il pensiero della Commissione bilancio e di averlo riferito esaurientemente.

Non ho niente altro da aggiungere, se non raccomandare al Senato l'approvazione sollecita di questo provvedimento per la sua natura e per il suo contenuto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Mantica. Ne ha facoltà.

MANTICA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge che andiamo ad approvare potrebbe, in prima istanza, apparire quasi un atto dovuto in quanto sostanzialmente autorizza il Governo a procedere nella elaborazione dei testi unici di riforma del sistema tributario. Mi sia consentito invece cogliere questa occasione per fare alcune precisazioni che riteniamo importanti ed alcune considerazioni di carattere politico in merito alla vicenda della riforma tributaria, anche perchè addurre da parte del Governo che il ritardo sia imputabile sostanzialmente alla complessità della materia, alle difficoltà procedurali, dopo sedici anni dalla approvazione della legge n. 825 del 1971, è per lo meno di gusto discutibile. Riteniamo invece, e ne siamo profondamente convinti, che vi sia stata una carenza assoluta di volontà politica, da parte dei Governi che si sono succeduti, nel procedere ad una seria riforma tributaria. Ciò consente un'ampia discrezionalità del Governo nei provvedimenti tributari, consente il ricorso ad imposizioni straordinarie ogniqualvolta, a giudizio del Governo, si renda necessario creando una pleora di norme nella legislazione tributaria che tutti noi condanniamo, ma per la modifica della quale sostanzialmente non si fa nulla. Del resto vi è una sostanziale fuga dal confronto con le forze politiche di Palazzo Madama e Montecitorio circa l'opportunità di una linea politica di Governo in merito alla riforma tributaria.

D'altro canto noi viviamo in una realtà abbastanza particolare. Non so se gli onorevoli colleghi hanno notato un vizio ormai invalso, cioè la redazione di un libro bianco da parte del Ministro delle finanze non appena questi lascia il Ministero, per cui ogniqualvolta si avvicenda un Ministro nuovo noi abbiamo un nuovo libro che denuncia i mali dell'Amministrazione dello Stato, le pecche della legislazione tributaria. Ci domandiamo se sia possibile continuare con questo sistema - per lo meno non corretto come noi lo riteniamo - e se non sia responsabilità dei Ministri delle finanze quella di provvedere seriamente e responsabilmente all'approntamento dei decreti relativi, perchè è chiaro che sul sistema tributario vi deve essere un confronto circa il ruolo che questo ha nel disegnare un sistema economico.

Noi riteniamo che questa sia la vera difficoltà e non la complessità della materia o le difficoltà procedurali, cioè la difficoltà del Governo di assumere una politica economica coerente e quindi sostanzialmente di realizzare, in funzione di questa, un sistema tributario coerente. Inoltre, vi è da parte del Governo la non volontà – secondo noi – di valutare nel nostro sistema tributario se tutte le imposte, tasse o balzelli – come qualche volta sarebbe opportuno definirle – rendono allo Stato tanto quanto costa la loro amministrazione.

Desidero ricordare ai colleghi, a tale proposito, che un professore dell'Università di Pavia si è dedicato ad un esercizio andando a studiare le varie imposte e tasse che esistono nel nostro paese per dimostrare che sostanzialmente la gran parte di tutto il nostro sistema tributario, anche dal punto di vista delle entrate, è ampiamente discutibile per il gettito che assicura. Questa sarebbe un'altra occasione, quindi, per vedere di semplificare questo sistema e per cercare di riportare equilibrio e giustizia sociale non solamente nelle aliquote, ma nell'intero sistema tributario, che deve essere comprensibile ai cittadini che vi sono sottoposti. È indispensabile chiarezza e certezza affinché i cittadini possano operare compiendo le loro scelte. Mi sia consentito, inoltre, dire che non è possibile che nell'ambito dell'amministrazione tributaria la logica che dovrebbe guidarla, cioè la logica dell'efficienza e della produttività, non sia più assunta come un elemento di giudizio e di valutazione nella preparazione delle leggi.

Questi sono i motivi in base ai quali noi voteremo contro tale provvedimento, auspicando certamente che entro il 31 dicembre 1988 si possa in sede parlamentare discutere dei decreti-legge emanati dal Governo. Tuttavia, abbiamo molti dubbi che ciò possa avvenire: non per la complessità della materia e le complessità procedurali, ma proprio per la mancanza di una volontà politica dei partiti di Governo a procedere in questo senso. Inoltre, non accettiamo più – e lo diciamo apertamente – che in mancanza di un quadro organico di riforma tributaria si proceda surrettiziamente con tasse nuove riaprendo di nuovo discorsi sui quali il nostro partito è disposto a confrontarsi, ma che la riforma tributaria sostanzialmente ha eliminato. Mi riferisco in particolare all'imposizione locale e all'autonomia degli enti locali in materia impositiva. Tutto si può fare, tutto si può discutere; la nostra posizione rispetto all'autonomia impositiva degli enti locali è nettamente contraria, ma nel momento in cui si parla di tasse tipo la TASC0 o si parla di ritornare ad un sistema di autonomia impositiva da parte dei comuni, noi vorremmo che ciò avvenisse, anche da parte di chi lo propugna, in un quadro organico di riforma tributaria, altrimenti si tratterebbe solo di gravare di nuove tasse e nuovi balzelli il cittadino italiano.

Ecco i motivi di natura politica e direi di differente cultura di governo che caratterizzano il nostro Gruppo politico rispetto ai partiti dell'attuale maggioranza.

Esprimiamo il nostro no, non perchè crediamo non siano necessari decreti in questa materia, ma per il modo con cui da troppi anni si procede. *(Applausi dall'estrema destra).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

RUFFINO, relatore. Signor Presidente, vorrei replicare brevemente al

collega Mantica che, da un lato, ha rilevato l'enorme ritardo con cui il Governo provvede alla emanazione dei testi unici in materia tributaria, e, dall'altro, ha sottolineato - e non poteva non farlo - la necessità che, nella congerie tributaria esistente, i testi unici vengano emanati con la massima sollecitudine.

Credo che a questo riguardo debba rispondere in modo più appropriato il rappresentante del Governo; a noi sembra che vi sia certamente una responsabilità da parte del Governo nel ritardo con cui vengono emanati i testi unici, ma dobbiamo anche riconoscere che il Parlamento in questi anni ha sfornato un'enorme quantità di disposizioni legislative che hanno reso più difficile al cittadino la comprensione del rapporto tributario. Infatti è stato opportuno inserire nel disegno di legge il terzo comma dell'articolo 1 con il quale si concede al Presidente del Consiglio dei ministri l'opportunità di inserire nel testo unico le disposizioni legislative nel frattempo approvate dal Parlamento, nonché la possibilità di emanare - almeno 45 giorni prima della data di entrata in vigore di ciascun testo unico - le eventuali disposizioni di attuazione e transitorie.

Dico questo per ricordare che tutto scorre (*panta rei* diceva Eraclito) e tutto scorre specialmente in materia tributaria, una materia così complessa che abbisogna di punti fermi per la certezza del diritto e per dare certezza ai cittadini.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MALVESTIO, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 414 riproduce il testo del disegno di legge presentato nella precedente legislatura (atto Senato n. 2130) e tiene conto degli emendamenti formulati a suo tempo in Commissione.

Il 31 dicembre 1986 è scaduta la delega al Governo per la emanazione dei testi unici in materia tributaria. Anteriormente a tale data il Governo ha provveduto ad emanare due testi unici: quello dell'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131, e quello delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917. Quest'ultimo testo unico ha richiesto tempi assai lunghi anche per l'espressione del parere obbligatorio e non vincolante della Commissione dei trenta.

Rimangono ancora da emanare i testi unici dell'IVA, dell'imposta di successione, del bollo, delle esenzioni e delle agevolazioni, e il testo unico sull'accertamento che presenta connessioni con il testo unico sui redditi.

Va quindi ricordato che la predisposizione dello schema dei testi unici da sottoporre al parere della Commissione interparlamentare è affidata al comitato tecnico per la riforma tributaria, la cui costituzione era prevista dalla legge di delega e che ha continuato ad operare in virtù delle successive proroghe fino al 31 dicembre 1986.

Signor Presidente, intendo ringraziare il relatore Ruffino con le cui considerazioni il Governo si trova d'accordo. Per quanto riguarda le osservazioni del senatore Mantica credo che il discorso potrà essere ripreso in una sede nella quale ci sarà la possibilità di discutere in relazione alla legge finanziaria, e certamente nei tempi che il Governo ha di fronte tenderà a recuperare il lungo periodo impiegato per predisporre questi testi unici.

Ringraziando, signor Presidente, il senatore Ruffino per la relazione, il

Governo raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente.

DELL'OSSO, *segretario*: «La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, a maggioranza, pur sottolineando la scorrettezza dell'utilizzo difforme di un accantonamento di fondo globale e ricordando l'impegno del Governo a non reintegrare l'accantonamento utilizzato a copertura per il 1988».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione:

Art. 1.

1. Il termine del 31 dicembre 1986 stabilito dal comma 1 dell'articolo unico della legge 24 dicembre 1985, n. 777, per la emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito al 31 dicembre 1988.

2. Fino alla stessa data del 31 dicembre 1988 è estesa l'autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e successive modificazioni e integrazioni. Il termine di scadenza del comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria è prorogato fino alla data di ricostituzione del comitato medesimo e comunque non oltre il trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Con decreti del Presidente della Repubblica aventi valore di legge ordinaria da emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di ciascun testo unico, saranno apportate le modificazioni necessarie per inserirvi le disposizioni legislative pubblicate fino alla anzidetta data di entrata in vigore; potranno essere emanate inoltre, almeno quarantacinque giorni prima della data di entrata in vigore di ciascun testo unico, le eventuali disposizioni di attuazione e transitorie.

4. Il Ministro delle finanze provvederà, almeno quarantacinque giorni prima della data di entrata in vigore di ciascun testo unico, a impartire le istruzioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni contenute nel testo unico revocando quelle già impartite non compatibili con le predette disposizioni.

5. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 48, comma quarto, della legge 24 aprile 1980, n. 146, dell'articolo 1, commi secondo e terzo, della legge 12 aprile 1984, n. 68, e dell'articolo unico, comma 1, secondo periodo, della legge 24 dicembre 1985, n. 777, sono abrogati il comma 5 del medesimo articolo unico di quest'ultima legge e ogni altra disposizione non compatibile con le predette disposizioni e con quelle della presente legge.

6. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 350 milioni per l'anno 1987 e in lire 350 milioni per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del

Ministero del tesoro per l'anno 1987 all'uopo parzialmente utilizzando la voce «Istituzione di servizi contabili presso le intendenze di finanza».

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1, il cui titolo, nel testo proposto dalla Commissione, è il seguente: «Nuovo termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni ed integrazioni.

È approvato.

Approvazione di questione sospensiva per il disegno di legge n. 416

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Delega al Governo per l'emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti».

PIZZOL. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIZZOL. Signor Presidente, la 6ª Commissione aveva già esaminato questo disegno di legge in data 14 settembre 1987 e aveva espresso di massima un parere favorevole; senonchè, in attesa delle pronuncia della 1ª, della 5ª e della 10ª Commissione l'esame in Commissione era stato rinviato.

Questa mattina ci è giunta notizia che la Commissione 5ª, bilancio, ha espresso parere contrario all'approvazione di questo disegno di legge, ragion per cui io chiedo che vi sia una sospensione e un rinvio dell'esame del provvedimento.

PRESIDENTE. Senatore Pizzol, si tratta di una richiesta di rinvio alla Commissione?

PIZZOL. Lascio questa decisione all'Aula.

PRESIDENTE. No, lei deve fare una proposta.

PIZZOL. Allora avanzo una sospensiva per il rinvio in Commissione.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, la questione sospensiva per il rinvio in Commissione del disegno di legge n. 416 avanzata dal senatore Pizzol si intende accolta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

(DELL'OSSO, segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.)

**Ordine del giorno
per la seduta di martedì 29 settembre 1987**

PRESIDENTE. Essendo stati esauriti o rinviati tutti gli argomenti previsti per la corrente settimana dal calendario dei lavori dell'Assemblea, la seduta di domani, venerdì 25 settembre, non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 29 settembre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1986 (4).

2. Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1987 (5).

La seduta è tolta (ore 18,20).

Allegato alla seduta n. 19**Disegni di legge, annunzio di presentazione**

In data 23 settembre 1987, sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

BERNARDI. - «Norme concernenti il riconoscimento del servizio prestato presso le organizzazioni internazionali da cittadini italiani» (452);

SALVI. - «Norme in materia di consorzi per l'utilizzazione delle acque pubbliche» (453);

SALVI. - «Contributo annuo al Centro camuno di studi preistorici» (454).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

SALVATO, BATTELLO, BOCHICCHIO SCHELOTTO, GRECO, IMPOSIMATO, LONGO, MACIS e ZUFFA. - «Attuazione del servizio sanitario negli stabilimenti di prevenzione e pena» (455);

MACIS, BATTELLO, BOCHICCHIO SCHELOTTO, GRECO, IMPOSIMATO, LONGO e SALVATO. - «Riparazione degli atti giudiziari ingiusti» (458).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede referente:

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

POZZO ed altri. - «Riordino generale del sistema radiotelevisivo nazionale» (140), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 7ª e della 10ª Commissione;

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

BOZZELLO VEROLE ed altri. - «Provvedimenti sull'apprendistato nelle imprese artigiane e nelle piccole imprese» (112), previ pareri della 2ª e della 10ª Commissione;

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

FILETTI ed altri. - «Ordinamento della professione di psicologo» (139), previ pareri della 1ª, della 2ª e della 7ª Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) e 11ª (Lavoro, previdenza sociale):

GIUGNI ed altri. - «Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali» (317), previ pareri della 2ª, della 5ª e della 8ª Commissione.

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

La 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha presentato il testo degli articoli, proposto dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: «Nuovo termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni» (414).

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

L'avvocato Michele Celidonio, da Sulmona, chiede che venga istituita la provincia di Sulmona (*Petizione n. 7*);

il signor Michele Guerra da Pozzuoli (Napoli) chiede un provvedimento legislativo relativo alla ricostruzione di carriera degli ex sottufficiali delle Forze armate transitate nell'Arma dei carabinieri (*Petizione n. 8*);

il signor Salvatore Cicardo, da Roma, chiede un provvedimento legislativo per la perequazione dei trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti e l'aggancio delle pensioni alla dinamica retributiva (*Petizione n. 9*);

la signora Tina Leonzi, da Brescia, ed altri cittadini, chiedono un provvedimento legislativo di riforma della scuola dell'obbligo volto a realizzare un'integrazione tra scuola e mondo del lavoro (*Petizione n. 10*);

il signor Savino Musciagna, da Roma, chiede un provvedimento legislativo di interpretazione autentica dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente il computo, a fini previdenziali, dei servizi prestati dai militari richiamati in servizio (*Petizione n. 11*);

il signor Mario Pellegrino, da Bologna, ed altri cittadini, chiedono un provvedimento legislativo per la perequazione dei trattamenti pensionistici dei dirigenti dello Stato e dell'ex Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (*Petizione n. 12*);

il signor Luigi De Martino, da Napoli, ed altri cittadini, chiedono l'immissione nei ruoli della pubblica amministrazione dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ed in particolare dei custodi e guardie notturne del Ministero per i beni culturali ed ambientali (*Petizione n. 13*);

il signor Vincenzo Bolia, da Albenga (Savona), chiede un provvedimento legislativo che disciplini la professione di consulente di astrologia (*Petizione n. 14*);

il signor Enrico Fravega da Marina di Pietrasanta (Lucca), chiede la modifica dell'articolo 105 del codice della strada (*Petizione n. 15*);

il signor Francesco Colaleo, da Enna, ed altri cittadini chiedono un provvedimento legislativo in materia di riscatto agevolato degli alloggi di edilizia popolare (*Petizione n. 16*);

il signor Alfredo Giraldi da La Spezia, ed altri cittadini, chiedono un provvedimento legislativo in materia di progressione di carriera degli ex agenti delle imposte di consumo (*Petizione n. 17*);

il signor Bruno Lo Chiatto da Grottaminarda (Avellino), chiede un provvedimento legislativo volto ad eliminare gli effetti dell'abuso dei prodotti chimici in agricoltura (*Petizione n. 18*);

il signor Vincenzo Pellegrino da Marino (Roma), chiede un provvedimento legislativo di modifica della normativa concernente l'accesso alla dirigenza statale (*Petizione n. 19*).

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, trasmissione

Il Ministro di grazia e giustizia, con lettera in data 18 settembre 1987, ha trasmesso la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Consoli, per i reati di cui agli articoli 110, 368 e 61, n. 10, del codice penale (concorso in calunnia, aggravato) e all'articolo 324 del codice penale (interesse privato in atti di ufficio) (*Doc. IV, n. 2*).

Governmento, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri - per conto del Garante dell'attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416 - con lettera in data 22 settembre 1987, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, ultimo comma, della citata legge, copia della comunicazione in data 17 settembre 1987, con relativi allegati, del Garante stesso.

Detta comunicazione sarà inviata alla 1ª Commissione permanente.

Interrogazioni

SPADACCIA, CORLEONE. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - In merito alla sentenza di assoluzione per legittima difesa dell'agente che uccise il professor Di Sarro in una notte del 1979, ad un posto di blocco, si chiede di sapere, indipendentemente dal merito della sentenza:

come sia potuto accadere che il processo di primo grado sia giunto a compimento solo otto anni e mezzo dopo l'accadimento del fatto;

in particolare, quanto è durata l'istruttoria;

quando è stata emessa la sentenza di rinvio a giudizio;

quanto tempo è trascorso tra la sentenza di rinvio a giudizio e il processo di primo grado;

quali sono i tempi medi nel distretto di Roma per procedimenti abbastanza semplici, come quello citato, che separano la sentenza di primo grado dal momento in cui il reato è stato commesso;

se esistono responsabilità disciplinari meritevoli della iniziativa del Ministro di grazia e giustizia presso il Consiglio superiore della magistratura.

(3-00096)

SPADACCIA. – *Al Ministro delle partecipazioni statali.* – In merito alle polemiche insorte fra la Fiat e l'IRI sulla costituzione del vertice della Telit, si chiede di sapere quali procedure siano state previste e quali accordi siano stati stipulati per la designazione del presidente della *holding*.

(3-00097)

SPETIČ. – *Ai Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia.* – Per sapere:

se sono a conoscenza del fatto che, nell'ambito del raduno degli esuli istriani e dalmati, sotto il patrocinio della regione Friuli-Venezia Giulia, è stato edito (omettendo peraltro di indicare, come previsto dalla legge, i nomi degli autori, dei responsabili e degli stampatori) un catalogo della mostra fotografica sulla civiltà ladina, veneta e cristiana dell'Istria e della Dalmazia, contenente scritti ispirati a pregiudizi di tipo razzista, distorcanti la verità storica ed insultanti le popolazioni vicine ed in particolare i cittadini italiani di lingua slovena, da secoli conviventi con gli italiani in quelle terre;

se non ritengano di dover riconsiderare l'adesione data alla manifestazione, nociva dei rapporti di buon vicinato e di amicizia, dal ministro Santuz e dalle forze armate;

se non ravvisino nel contenuto di detta pubblicazione gli estremi di reato, previsti per l'incitamento all'odio razziale e nazionale, contro i dettami dei primi articoli della Costituzione repubblicana.

(3-00098)

SPADACCIA, CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS, SIRTORI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Per sapere:

per quali motivi, a 45 giorni dalle votazioni, non è stato ancora affisso in tutti i comuni il manifesto di convocazione dei *referendum* (articolo 11 del testo unico n. 361 del 1957) mentre oggi scade il termine per l'accertamento da parte dei sindaci della esistenza e del buono stato delle urne, 5 per ogni seggio (articolo 33, 1° comma, del testo unico n. 361 del 1957) ed è pure scaduto il termine per le iscrizioni, cancellazioni e variazioni da apportare alle liste elettorali (articoli 32 e 41 del testo unico n. 361 del 1957) e da sabato 19 settembre è addirittura scaduto il termine per la richiesta, da parte dei comandanti dei reparti delle forze armate, dei certificati elettorali dei militari che prestano servizio fuori dei comuni di residenza (articolo 27, ultimo comma, del testo unico n. 361 del 1957);

per quali motivi il Ministro dell'interno non ha ancora stampato le consuete pubblicazioni che, tra l'altro, riportano il calendario di tutte le operazioni per lo svolgimento dei *referendum*;

che cosa si aspetta per ovviare al ritardo dei predetti adempimenti e quali provvedimenti si intenda adottare nei confronti di tutti i pubblici ufficiali responsabili degli inadempimenti.

(3-00099)

MACIS, FIORI, PINNA. – *Al Ministro della difesa.* – Per sapere:

quali accertamenti abbia disposto per appurare le modalità e il punto esatto in cui è occorso l'incidente avvenuto martedì 22 settembre 1987

durante le esercitazioni Nato Display Determination, svoltesi al largo delle coste sarde, a seguito del quale un phantom dell'aviazione USA è stato abbattuto da un missile sidewinder sganciato accidentalmente da un caccia F 14;

quali iniziative abbia assunto, d'intesa coi Ministri competenti e con gli enti sovranazionali, per evitare ogni possibile interferenza delle attività addestrative militari all'interno degli spazi aerei e marittimi destinati ai traffici civili, alla luce del continuo ripetersi di situazioni di estremo pericolo che richiamano, come in questo caso, l'incidente del DC 9 abbattuto nel cielo di Ustica.

(3-00100)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PIERRI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* - Premesso che la materia dell'aspettativa per gli amministratori dei comuni terremotati è disciplinata dal 2° comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito nella legge n. 472 del 9 agosto 1986, integrato dal 5° comma dell'articolo 6 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito nella legge n. 120 del 27 marzo 1987;

considerato che tali norme, nell'autorizzare il collocamento in aspettativa fino al 31 dicembre 1987 del sindaco e di altri amministratori, nei comuni disastriati o gravemente danneggiati dal sisma del 23 novembre 1980, nulla prevedono in maniera esplicita circa il soggetto cui debba gravare l'onere finanziario per le retribuzioni da corrispondere ai lavoratori dipendenti che usufruiscono di tale aspettativa;

constatato che l'Enel, quale datore di lavoro, a partire dal mese di settembre 1987, ha sospeso la corresponsione della retribuzione ai propri dipendenti collocati in aspettativa ai sensi delle sopra citate disposizioni legislative, invitando le amministrazioni comunali a rimborsare il costo sostenuto nel periodo dal 1° settembre 1986 al 31 agosto 1987;

rilevato, infine, che ciò crea una situazione di disparità in quanto per i dipendenti dello Stato la Corte dei conti continua a registrare i decreti di aspettativa e le amministrazioni periferiche continuano ad erogare le relative retribuzioni,

l'interrogante chiede di conoscere:

se è ancora applicabile il disposto dell'articolo 5 del decreto-legge n. 57 del 1982, convertito nella legge 29 aprile 1982, n. 187, nella parte in cui recita testualmente: «Il trattamento per gli Amministratori e per i Consiglieri collocati in aspettativa, qualora si tratti di dipendenti pubblici, è a carico delle amministrazioni... dalle quali i medesimi dipendono»;

nell'ipotesi negativa, quale ente e con quali mezzi finanziari dovrà far fronte all'onere per le retribuzioni da corrispondere agli amministratori che fruiscono dell'aspettativa.

(4-00388)

SALVATO. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso che numerosissime richieste di rimborso Ilor relative alla dichiarazione dei redditi dell'anno 1981, presentate da piccole aziende, a tutt'oggi sono senza risposta, l'interrogante chiede di conoscere i motivi di questo grave ritardo e se si intende urgentemente provvedere.

(4-00389)

BIAGIONI. – *Ai Ministri dell'ambiente e delle partecipazioni statali e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che la società Solmine del gruppo ENI gestisce dal 1974 le miniere di pirite e solfuri misti del bacino minerario «collinemetallifere» nella provincia di Grosseto;

che, con l'entrata in produzione della miniera di Campiano (Bocchegiano), per la composizione chimica della pirite estratta, non è stato possibile continuare la completa verticalizzazione dello sfruttamento del minerale (pellets), per cui le ceneri di pirite sono immesse nella pianura del comune di Scarlino con uno *stock* che ha ormai superato il milione e mezzo di tonnellate;

che la composizione di tali ceneri è altamente inquinante per la presenza di zolfo, rame, zinco, arsenico ed acidità solforica e potrebbe determinare, in caso di una alluvione, per lo straripamento del fiume Pecora, un disastro ecologico;

che negli ultimi dieci anni la Solmine ha effettuato una riduzione del personale di oltre il 35 per cento raggiungendo livelli occupazionali veramente preoccupanti nel settore minerario;

che il progetto esecutivo per lo sfruttamento integrale delle ceneri di pirite attraverso un impianto di spugne ferrose è stato ultimato da alcuni anni;

che le spugne ferrose sono un buon prodotto per la formazione di speciali acciai che possono essere realizzati negli stabilimenti siderurgici di Piombino,

l'interrogante chiede di conoscere se e quali sono gli impedimenti alla realizzazione dell'impianto di spugne ferrose in oggetto, che certamente potrebbe contribuire a risolvere il problema ecologico e, attraverso la verticalizzazione economica dello sfruttamento delle pirite, potrebbe procurare un livello occupazionale accettabile.

(4-00390)

LOPS. – *Al Ministro del tesoro.* – Per avere notizie della pratica di ricongiunzione dei contributi assicurativi (legge 7 febbraio 1979, n. 29) del signor Iodice Pasquale, nato a Corato il 6 gennaio 1931, il quale ha lavorato alle dipendenze delle ditte Saspì-Capasso e Lazzarone in qualità di netturbino dal 3 febbraio 1945 al 20 aprile 1962, attualmente dipendente dell'AMIU, azienda municipalizzata del comune di Corato (Bari), con posizione CPDEL n. 2614884.

(4-00391)

MORO. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Per sapere perchè l'Ente autonomo dell'acquedotto pugliese ritarda l'esecuzione dell'esercizio di ampliamento della rete idrica urbana meglio nota come suburbana di Binetto (Bari), per cui la mancata messa in opera della predetta rete causa gravissimi disagi igienico-sanitari alla popolazione di quel Comune.

(4-00392)

FASSINO. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Per conoscere se è pervenuta ai competenti uffici una lettera, inviata nel settembre 1986 dal consolato generale italiano di San Francisco (USA), nella quale lo si portava a conoscenza di una denuncia inoltrata dal signor Peter Mac Donald, inerente a una marca di olio di d'oliva denominata «Delizia olio di oliva», vistosamente mascherata da prodotto italiano.

Trattandosi invece di un prodotto spagnolo, come del resto risultava da una minuscola scritta stampata sul contenitore, l'interrogante chiede di sapere quale seguito sia stato eventualmente dato alla denuncia stessa e quali misure il Ministro in indirizzo intenda assumere per la salvaguardia della denominazione d'origine italiana di prodotti essenziali per l'economia agricola, come l'olio d'oliva.

(4-00393)

MACIS, FIORI, PINNA. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Per sapere:

quale sia la situazione dell'edilizia scolastica nella provincia di Cagliari, con particolare riferimento alle città di Cagliari e di Carbonia;

quale sia mediamente il numero degli alunni per classe e quali siano le scuole che praticano il tempo prolungato;

quale concreta possibilità vi sia di avviare nella provincia cagliaritano le annunciate sperimentazioni sulla settimana corta nelle scuole.

(4-00394)

SPETIČ. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Per sapere:

quali provvedimenti urgenti si intenda porre in essere per sollecitare la stipula della convenzione relativa alla realizzazione dei programmi televisivi in lingua slovena previsti dalla legge di riforma della RAI-TV n. 103 ben 12 anni fa;

se non si ritenga che tali programmi potrebbero venire realizzati in tempi abbastanza brevi mediante la strutturazione di una «minirete» autonoma di emittenza regionale, nelle provincie di Udine, Gorizia e Trieste, sì da evitare sovrapposizioni e turbative della programmazione ordinaria delle reti nazionali, consentendo, peraltro, alla minoranza linguistica slovena di fruire di un servizio pubblico culturale ed informativo completo.

(4-00395)

CARDINALE. – *Al Ministro del tesoro.* – Premesso:

che nel giro di pochi mesi in Basilicata sono state «commissariate» la Cassa di risparmio di Calabria e Lucania, la Banca popolare di Santa Maria Assunta e, da ultimo, nello scorso mese di agosto, la Cassa rurale ed artigiana di Avigliano;

che il sistema bancario nel suo complesso (comprese le aziende di credito sopra menzionate) poco o nulla ha fatto (e anche rischiato) nella regione Basilicata e per il suo sviluppo, per gli alti tassi di interesse sempre richiesti e pagati dal sistema produttivo,

l'interrogante chiede di sapere:

quali sono i motivi che hanno portato la Banca l'Italia alla decisione del commissariamento delle banche suddette e in particolar modo della Cassa rurale e artigiana di Avigliano;

quali provvedimenti si intende assumere, da un lato, per tutelare gli interessi dei risparmiatori e, dall'altro, per accertare le responsabilità anche penali degli amministratori e soprattutto per rilanciare in modo corretto e moderno il sistema creditizio in Basilicata, basato sull'autonomia delle funzioni, per un più veloce sviluppo della regione Basilicata.

(4-00396)